

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Barzellotti, ha emesso il seguente

DECRETO

nell'ambito del P.U. n. 104 - 1/2023, promosso

DA

Janina Grosuleac, elettivamente domiciliata in Ladispoli (RM), viale Italia, 51, presso lo studio dell'avv. Roberta Calvi, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente al ricorso;

Letto il ricorso presentato il 03.10.2023 ex artt. 67 e segg. c.c.i.i. da Janina Grosuleac per l'omologa della proposta e del relativo piano di ristrutturazione debiti del consumatore per la definizione della propria situazione di sovraindebitamento;

ritenuta la propria competenza;

richiamato il decreto reso il 09.10.2023;

rilevato che parte ricorrente ha prodotto il 23.10.2023 una proposta di accordo con il relativo piano rispettoso conforme alle prescrizioni impartite con il detto decreto reso il 09.10.2023;

ritenuto che la prospettata situazione di sovraindebitamento è maturata a fronte di debiti estranei all'esercizio di un'attività imprenditoriale e/o professionale, di talchè si ritiene che il ricorrente abbia verosimilmente i requisiti previsti dall'art. 2, I co. lett. "e", c.c.i.i.;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i.i. che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;



rilevato che il ricorrente ha prodotto tutti i documenti richiesti ex artt. 67 e 68 c.c.i.i.;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 c.c.i.i. – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 c.c.i.i.

rilevato che parte ricorrente ha domandato – ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - a questo Tribunale di disporre le misure protettive della sospensione dei procedimenti esecutivi e della sospensione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e le altre misure idonee per conservare l'integrità del patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;

ritenuto che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano essere concesse in quanto funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i., posto che eventuali azioni esecutive e cautelari e quella attualmente pendente potrebbero pregiudicare l'afflusso di liquidità con consegunete irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano;

ritenuto che la frustazione dello scopo del proposto accordo e piano conseguirebbero anche laddove fosse consentito ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione del piano e della proposta di acquisire nuovi diritti di prelazione;

ritenuto quindi che debbano essere concesse le misure protettive richieste da parte ricorrente;

visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.

P.T.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica

DISPONE

che la proposta ed il piano depositati il 23.10.2023 da Janina Grosuleac, nata a Darabani (Romania) il 24.08.1978, residente in Cerveteri (RM), via Attilio Iocchi, 15/C, ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Civitavecchia,

ORDINA

all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entra giorni da deposito del presente provvedimento, compreso il creditore ipotecario rimasto esterno al piano ed all'accordo di ristrutturazione debiti del consumatore;

INVITA

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;



AVVERTE

i creditori, comprensivi del creditorie ipotecario rimasto esterno al piano ed alla proposta di ristrutturazione debiti del consumatore, che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i:

ORDINA

all'OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'esito della votazione dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessere rendere necessarie;

ORDINA

il divieto – ex art. 70, IV co., c.c.i.i. – ai creditori di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore ed il divieto ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione della proposta e del piano di acquisire nuovi diritti di prelazione sul suo patrimonio di parte ricorrente;

AVVERTE

parte ricorrente ed i creditori, compreso il creditore ipotecario rimasto esterno al piano ed all'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che le misure protettive sono revocabili – ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

MANDA

la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed all'OCC.

Civitavecchia, 27.10.2023

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE FALLIMENTARE

Proc. n. 104-1/2023 P.U. – Giudice Dott. Andrea Barzellotti

INTEGRAZIONE PROPOSTA

Per: la Sig.ra **Janina GROSULEAC** (C.F. GRSJNN78M64Z129K) rappresentata e difesa dall'avv. Roberta CALVI giusta procura in atti.

PREMESSO CHE

- 1. la ricorrente ha formulato una proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti del consumatore per la quale il nominato Gestore avv. Alfio Marco Faranda ha rilasciato relazione di fattibilità;
- 2. il procedimento veniva iscritto al n. 104-1/2023 P.U. ed assegnato al Giudice Dott. Barzellotti che, con provvedimento del 09.10.2023, ha richiesto chiarimenti in ordine alla continuità del rapporto di lavoro dell'istante ed integrazione della proposta dovendosi riconoscere, anche al creditore privilegiato mobiliare, una sua soddisfazione sulla parte di credito degradata a chirografario;

Tutto ciò premesso, la Sig.ra Janina GROSULEAC

DEDUCE che

- Circa il rapporto di lavoro:

Ai fini della fattibilità della proposta il Giudice ha chiesto chiarimenti in ordine alla durata del rapporto di lavoro dell'istante a fronte del carattere determinato del contratto di lavoro ad oggi in essere con la Società Stem S.r.l. e con scadenza nell'aprile 2024 in quanto la proposta prevede il pagamento della massa creditoria con quanto percepito dalla Sig.ra GROSULEAC come stipendio mensile.

Innanzitutto si deve evidenziare come, a seguito del provvedimento del GD, l'istante si sia rivolta al proprio datore di lavoro per ottenere conferme circa la trasformazione a tempo indeterminato del proprio rapporto, in quell'occasione, la Stem S.r.l. rassicurava la Sig.ra GROSULEAC circa la possibile trasformazione a tempo indeterminato, invero, stante la reciproca fiducia accordata derivante dalla pregressa attività svolta presso la struttura ricettiva The Guardian dal 2022 il datore di lavoro confermava la continuità del rapporto assicurando all'istante, in caso di mancata trasformazione del contratto, comunque la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni contrattuali in essere; di talché si assicurerebbe la fattibilità dei pagamenti come indicati in proposta.

Peraltro, in caso di mancato rinnovo o trasformazione del rapporto di lavoro la Sig.ra GROSULEAC ha diritto all'indennità NASPI che, a seguito di conteggio è stata determinata in € 950,00 mensili per le prime nove mensilità, che consentirebbero all'istante, a fronte di



una riduzione delle proprio spese di sostentamento mensile come quelle relative ai costi inerenti l'autovettura pari ad € 187,00 mensili tra manutenzione e carburante, preferendo lo spostamento con i mezzi pubblici, di onerare i pagamenti nei confronti del ceto creditorio, non contando della sensibile riduzione dell'ammontare della rata mensile come indicata in tabella.

Inoltre, a tutela del ceto creditorio dai possibili mancati pagamenti interviene l'art. 72 comma 2 CCII che disciplina la possibilità, per i creditori, di chiedere la revoca dell'omologa, al quale provvede il Giudice anche d'ufficio, in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo, così tutelando la massa creditoria da possibili mancati pagamenti da parte dell'istante revocando gli effetti esdebitatori della procedura con diritto dei creditori di azionare le procedure per il recupero del dovuto.

Tale disposizione rimarca, nella sua stesura, il principio per cui prima di dichiarare la revoca dell'omologa il Giudice, ove possibile, deve sempre preferire la modifica della proposta al fine di rendere fattibile e proseguibile il pagamento delle posizioni debitorie, ne discende che, anche in caso di mancato rinnovo contrattuale, la Sig.ra GROSULEAC potrà richiedere la modifica del piano dei pagamenti prima di decadere dagli effetti dell'omologa dell'accordo di ristrutturazione presentato, in linea con le disposizioni previste dal CCII e dalle norme ispiratrici della materia.

Si deve ricordare, invero, la *ratio* e funzione delle norme in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, ovvero, il superamento della crisi improntato ad un approccio di tipo preventivo volto all'attivazione di strumenti e soluzioni che permettano di affrontare prontamente lo stato di difficoltà economica e finanziaria in cui versa sia il soggetto, invero, ritenere non fattibile la proposta presentata e quindi dichiararla inammissibile comporterebbe la possibile aggressione dei beni della Sig.ra GROSULEAC, come effettuato dalla cedente società Compass ora Ifis NPL, la quale ha bloccato l'unico conto corrente intestato all'istante e sul quale confluivano le modeste somme a titolo di retribuzione impedendo anche il minimo sostentamento della stessa, per cui si rivolgeva da subito alla scrivente per poter addivenire ad una risoluzione della problematica come esposto in sede di indicazione delle cause del sovraindebitamento, al fine di evitare che la condizione di emarginazione economica si tramuti in una grave ed irrimediabile condizione di emarginazione sociale.

Invero, qualora il contratto di lavoro dovesse, come anticipato dallo stesso datore di lavoro, prorogarsi, ovvero, trasformarsi in tempo indeterminato, la Sig.ra GROSULEAC riuscirebbe ad onorare la soddisfazione dei creditori e, allo stesso tempo, disporre delle somme necessarie al suo sostentamento così da appianare la propria posizione debitoria in sintonia con lo spirito della Legge che regola le presenti procedure, sussistendo tutti i requisiti previsti anche in termini di meritevolezza per l'accesso alla procedura.



Circa il dovuto soddisfacimento in favore dei creditori privilegiati mobiliari della parte di credito degradata a chirografario:

Con il proprio provvedimento del 09.10.2023 il Giudice ritiene necessario riconoscere al ceto creditorio avente privilegio mobiliare una parziale soddisfazione anche di quella parte di credito come degradata a chirografario concedendo termine sino al 23.10 per l'integrazione della proposta sul punto.

In ottemperanza a quanto richiesto dal GD, pertanto, la Sig.ra GROSULEAC provvede ad una modifica della proposta iniziale riconoscendo al ceto creditorio composto dai crediti in capo alla Regione Lazio, al Comune e al Prefetto di Roma, nonché, al Comune di Cerveteri quali creditori che vantano privilegio mobiliare ex art. 2752 c.c. l'intera somma a questi dovuta al fine di riconoscergli quanto a questi spetterebbe in termini di giudizio di comparazione rispetto alla procedura di liquidazione controllata, seppur con superiore dilazionamento dei termini di pagamento rispetto all'originaria proposta, così da avvalorare la richiesta di apertura e successiva omologa del presente piano, mentre resta fermo il riconoscimento nella misura del 20% del credito vantato da parte del ceto creditorio di tipo chirografo.

Al fine di una maggiore comprensione delle integrazioni come richieste dal Giudice con il proprio provvedimento, si riporta (in corsivo) di seguito il testo della proposta di accordo di ristrutturazione del debito presentata dalla Sig.ra GROSULEAC evidenziando (**in neretto**) le modifiche apportate a seguito delle integrazioni documentali e dei chiarimenti suesposti.

Si premette che il debitore

- non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- riveste la qualifica di consumatore così come previsto dall'art. 2 del Titolo I del Codice della Crisi;
- non ha utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui al Codice della Crisi;
- non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art 72 del Codice della Crisi;
- si trova in una situazione di sovraindebitamento che legittima la proposizione di esdebitazione del sovra indebitato incapiente nell'ambito della procedura di composizione della crisi;
- che su istanza della ricorrente, l'Organismo di Composizione della Crisi degli Avvocati di Civitavecchia, con proprio provvedimento (all.1), nominava l'avv. Alfio Marco Faranda quale Gestore della crisi, con rituale accettazione dell'incarico.

Tanto premesso si espone la presente proposta, evidenziando quanto e come segue.



CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Le cause del sovraindebitamento della ricorrente sono da individuarsi, essenzialmente, nelle vicissitudini intercorse a seguito della grave malattia che l'ha colpita nel mese di marzo 2020 e dalle scarse entrate economiche nel periodo di chiusure imposto dalla epidemia di Covid-19.

Trasferitasi in Italia nel dicembre 2002 dalla Romania, quale proprio paese di origine, la Sig.ra GROSULEAC si stabilizza inizialmente in Ladispoli appoggiandosi ad un suo conoscente per circa due anni, per poi trasferirsi nel 2004 sino all'attualità, a Cerveteri dove sottoscrive contratto di locazione abitativo al canone mensile di \in 200,00 (all.2) a fronte di un'abitazione di soli 35 mq, al fine anche di ridurre i costi relativi alla gestione e manutenzione della stessa.

Sin dall'arrivo in Italia la Sig.ra GROSULEAC si è da subito operata per la ricerca di una stabile occupazione lavorativa, invero, per i primi anni la stessa si presta a lavori occasionali quali, innanzitutto, cameriera presso ristoranti del luogo che gli hanno, altresì, permesso di imparare la lingua italiana e poi come baby sitter e colf presso datori di lavoro privati, tuttavia, trattavasi di lavori occasionali e/o a tempo determinato.

Nel 2015 inizia a lavorare presso l'associazione culturale Nevada New con sede a Ladispoli operante nel settore di organizzazione eventi da ballo e serate con somministrazione, per cui veniva assunta con contratto a tempo indeterminato quale cameriera con uno stipendio fisso di ϵ 400,00 mensili per tre giorni lavorativi corrispondenti ai weekend nei quali l'associazione lavorava stabilmente, ai quali si aggiungevano i compensi extra derivanti dal lavoro svolto in occasione di ulteriori eventi e feste private per cui la Sig. GROSULEAC poteva contare su di un'entrata mensile di ϵ 1.000,00 circa (all.3).

In tale periodo, al fine di sopperire alle proprie esigenze familiari comprese quelle della madre rimasta in Romania, chiede ed ottiene un prestito personale da parte della Compass Banca per l'importo totale di \in 25.500,00 da restituire in sette anni con rate mensili di \in 302,50 che la stessa ha puntualmente onerato sino alla fine del 2019 quando, anche a causa dell'inizio della sintomatologia della malattia che l'ha colpita, l'attività lavorativa ha avuto un forte calo.

Invero, terminato il lavoro presso l'associazione culturale Nevada New a causa della chiusura della stessa nel 2016, l'istante è tornata alla ricerca di una diversa occupazione lavorativa iniziando, nel 2016, la sua attività presso strutture alberghiere quali la struttura Spring House di Roma con la quale intratteneva un rapporto di lavoro part time di 25 ore settimanali con un fisso di \in 900,00, occupazione che ha dovuto lasciare nell'aprile 2019 per far ritorno in Romania a causa della malattia della madre per cui doveva assisterla e per cui il datore di lavoro non concedeva la conseguente aspettativa lavorativa.



Tornata in Italia dopo circa due mesi, purtroppo riesce a reperire solo una serie di lavori occasionali sempre come cameriera in strutture ricettive della zona, e solo nell'ottobre 2019 inizia a lavorare per la società Stem S.r.l. titolare della catena AG Hotel presso l'hotel The Guardian a Roma per cui inizia con un contratto ad intermittenza sino al marzo 2020 quando, a causa della pandemia Covid-19, vi è stata la chiusura di ogni attività; fortunatamente con la riapertura il rapporto di lavoro è ripreso con contratti a tempo determinato rinnovati siano al marzo 2024 (all.4) con uno stipendio base di circa ϵ 1.300,00.

Tuttavia, a fronte del minor reddito derivante dal forzato rientro in Romania per assistere l'anziana madre per cui per due mesi non ha lavorato, nonché, dai lavori occasionali intercorsi prima dell'attuale occupazione lavorativa e, in ogni caso dal peggioramento della condizione fisica a causa della malattia che l'ha colpita, la Sig.ra GROSULEAC non è più riuscita ad onerare le rate del finanziamento acceso presso la Compass.

A fronte del mancato pagamento dei ratei del finanziamento nel maggio 2020 l'istituto di credito comunicava la decadenza del beneficio del termine con contestuale messa in mora della debitrice e, nell'aprile 2021, otteneva da parte dell'intestato Tribunale decreto ingiuntivo n. 613/2021 di cui al procedimento n. 1636/2021 R.G. (all.5) per la complessiva somma di \in 9.218,39 oltre interessi e spese dell'ingiunzione a cui seguiva atto di precetto (all.6) e successivo pignoramento presso terzi (all.7) che, però, non veniva iscritto a ruolo da parte della creditrice a fronte della dichiarazione negativa rilasciata dalla banca BCC di Roma dove la ricorrente intrattiene un rapporto di conto corrente.

Non appena attivate le procedure di recupero del credito la Sig.ra GROSULEAC si rivolgeva al sottoscritto procuratore al fine di addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia con la Banca Compass ed attivando, altresì, la polizza assicurativa stipulata all'atto della concessione del finanziamento (all.8), rientrando nei casi di intervento per malattia grave la diagnosi di carcinoma endometrioide per cui l'istituto assicurativo MetLife liquidava la somma di \in 2.575,96 quale capitale residuo del finanziamento sottoscritto (all.9).

Contemporaneamente all'apertura della pratica di sinistro presso la compagnia assicurativa la Sig.ra GROSULEAC, mio tramite, contattava la Banca Compass per proporre un piano di rientro della posizione debitoria compatibile alle reali possibilità economiche della stessa, per cui seguiva copiosa corrispondenza con il legale del creditore, tuttavia, nonostante le molteplici proposte di pagamento dell'intera sorte oltre che delle spese legali in massimo 40 rate, e pur offrendo in acconto quanto ricevuto a titolo di liquidazione del sinistro, la Banca non accettava alcuna delle proposte formulate richiedendo, diversamente, un pagamento di totali \in 8.000,00 in tre rate mensili pari ad \in 2.600,00 totalmente fuori da ogni possibilità economica della ricorrente (all.10).



Circa le condizioni mediche dell'istante, si deve evidenziare come nel 2019 la Sig.ra GROSULEAC inizia ad accusare un malessere fisico consistente in elevata e continua debolezza con episodi di inappetenza per cui si rendevano necessari controlli medici accurati, tuttavia, a causa della sua condizione di precarietà economica e dell'impossibilità di tempo a disposizione essendo impegnata nel lavoro di cameriera di sala presso l'hotel romano The Guardian per cui a seconda delle turnazioni la stessa è fuori casa per oltre 12 ore giornaliere, rimandava gli accertamenti del caso.

Con le chiusure imposte dalla crisi Covid-19 per cui la Sig.ra GROSULEAC rimaneva senza occupazione lavorativa dal marzo al luglio 2020, in tale periodo e in quello a seguire, è riuscita a sottoporsi ai diversi esami medici che hanno portato, nell'agosto del 2021, alla diagnosi di carcinoma endometrioide dell'endometrio (all.11) per cui ad ottobre dello stesso anno si sottoponeva ad intervento chirurgico di rimozione consistente in isterectomia radicale presso il Policlinico Gemelli di Roma.

Ad oggi la ricorrente è costretta a fronte della patologia che l'ha colpita a continui controlli medici e terapie farmacologiche che, oltre a limitarla fisicamente, incidono notevolmente sulla capacità reddituale della stessa la quale, non sempre riuscendo a utilizzare i servizi gratuiti messi a disposizione del servizio sanitario nazionale si trova costretta a ricorrere a prestazioni private e, quindi, a pagamento così come per i medicinali prescritti.

Dalle circostanze su esposte si evince come lo stato di sovra indebitamento in cui la Sig.ra GROSULEAC versa non è imputabile alla stessa a fronte di un ricorso sproporzionato al mercato finanziario, ma è da ricondursi alle vicissitudini lavorative e di salute che l'hanno colpita.

Tuttavia, la Sig.ra GROSULEAC è intenzionata a mettere fine a tale situazione provvedendo a proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di poter sopperire alla propria situazione debitoria.

SULLA MERITEVOLEZZA DELLA RICORRENTE

Se già l'art. 4 ter della L.n. 176 del 18 dicembre 2020 ha modificato profondamente la Legge n. 3 del 2012, introducendo le procedure familiari, l'esdebitazione senza utilità per i nullatenenti, la valutazione della colpa del finanziatore (il cd." merito creditizio") ed è stato rivisitato il concetto di meritevolezza del debitore allo scopo di ampliare la platea di beneficiari delle procedure in commento, con l'introduzione del Nuovo Codice della Crisi e dell'Impresa tali concetti sono stati trasportati e confermati.

Invero, precedentemente alla riforma del 2020, per poter accedere ai benefici previsti dal piano del consumatore occorreva soddisfare principalmente due requisiti, ovvero, il debitore doveva risultare, in primo luogo, "sovraindebitato", impossibilitato cioè ad adempiere alle obbligazioni contratte con mezzi ordinari e doveva, inoltre, risultare "meritevole" dove con tale termine si intendeva, generalmente, la mancanza di colpa del debitore nell'aver



provocato il suo medesimo sovraindebitamento, conseguentemente il Giudice investito della verifica omologava il piano solo quando escludeva:

- 1. che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- 2. che il consumatore avesse colposamente determinato il sovraindebitamento; con la conseguenza che l'esito di tali giudizi dipendeva, in gran parte, dalle convinzioni etiche del Giudice non esistendo un criterio normativo per individuare il concetto di meritevolezza.

Per tali ragioni già prima, con la riforma della Legge 3/2012 il Legislatore, modificando il comma 3 dell'art. 12 bis della Legge n. 3 del 2012, ha stabilito che la verifica della meritevolezza del debitore, d'ora in poi, dovrà parametrarsi a tutt'altri presupposti ed oggi, l'art. 69 comma 2 del CCII chiarisce, invero, che la meritevolezza deve essere inquadrata nell'assenza di atti in frode ai creditori e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Ne discende che, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia "determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode" sancendo, così, il passaggio dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza) richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede e frode.

In relazione al caso che ci occupa, si rileva come la Sig.ra GROSULEAC non risulta aver colpevolmente causato il suo stato di sovraindebitamento il quale, sostanzialmente, comprende le conseguenze derivanti dalle vicissitudini occorse alla stessa a causa delle minori entrate e della malattia e che ricadono sostanzialmente nei confronti della Ifis NPL quale cessionaria del credito della Compass Banca e solo residualmente da debiti ricompresi in cartelle di pagamento, posizioni che sommate non sono sostenibili dalla ricorrente con le somme che la stessa percepisce dal rapporto di lavoro epurate dalle spese correnti del nucleo familiare.

Conseguentemente, non vi è alcun dubbio circa l'ammissibilità ad accedere ai benefici previsti dal piano del consumatore relativamente alla Sig.ra GROSULEAC.

ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA-STATO PASSIVO

Alla luce di quanto su esposto, nella presente proposta si provvederà a ricostruire lo stato passivo del proponente, attraverso l'esame della seguente documentazione:

estratti acquisiti presso il CRIF (all.12) e Centrale Rischi Banca Di Italia (all.13), Agenzia delle Entrate Riscossione (all.14), nonché, documentazione richiesta all'Ente di residenza, Comune di Cerveteri, al fine di avere contezza dell'eventuale presenza di debiti per tasse e/o tributi non pagati (all.15)



In forza di detta documentazione, si provvede ad indicare la posizione debitoria dell'istante ed a tal fine, si è preliminarmente provveduto allo scorporo delle cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, onde effettuare una corretta differenziazione tra somme dovute agli Enti impositori e le somme da riconoscersi all'Agenzia delle Entrate Riscossione a titolo di aggio e spese di esecuzione, tanto, nel rispetto del principio sancito dalla giurisprudenza secondo il quale, ai fini del voto, l'Agenzia delle Entrate Riscossione è legittimata ad esperirlo solo per le somme ad essa dovute a titolo di aggio e spese, mentre, per gli importi a carico ed interessi, detta legittimazione può riconoscersi solo ai singoli Enti impositori.

Lo scorporo effettuato permette di evidenziare quanto segue:

Ente creditore	Tot. Credito Ente	Aggio e spese AdE
1) Regione Lazio	€ 1.423,13	€ 70,84
2) Comune di Roma	€ 1.027,19	€ 60,55
3) Prefettura Roma	€ 178,16	€ 10,68
TOTALE enti impositori	€ 2.628,48	
TOTALE Aggio e spese Riscossione		€ 142,07
TOTALE COMPLESSIV	YO € 2.770,55	

Risulta, pertanto, una esposizione debitoria nei confronti degli Enti impositori, per la somma di \in 2.628,48 e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione la somma di \in 142,07 a titolo di aggio, per la complessiva esposizione debitoria di \in 2.770,55 come certificata dalla stessa riscossione in sede di documentazione inoltrata all'istante (all.16) e riviste alla luce della documentazione inviata dall'Ente a seguito delle comunicazioni ex art. 78 comma 4 CCII inoltrate dal Gestore (all.17,17.1), oltre a quella ricevuta da parte della Regione Lazio che precisava il proprio credito (all.18) e per la quale risulta un ulteriore credito relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2023 per ulteriori \in 326,26 e, quindi, per un credito complessivo di \in 1.749,39 a differenza di quanto indicato dallo stesso Ente nella propria comunicazione del giugno 2023 con cui vanta un credito di \in 1.881,34 in quanto tale importo risulta comprensivo delle somme dovute a titolo di oneri di riscossione che devono, invece, essere imputati all'AdE Ufficio Riscossione.

Fatta detta doverosa specificazione, si evidenzia l'esposizione debitoria complessiva del proponente, con specificazione delle singole esposizioni debitorie, natura e privilegi, come segue:

Situazione debitoria

Si provvede ad indicare la posizione debitoria dell'istante che si indica nella successiva Tabella.



Creditore	Natura e/o privilegio	Motivazione	Importo debito
1. Ifis NPL	Chirografo	Prestito	9.819,21
2. AdE Risc. Regione Lazio	Priv. Legale	Cartelle	1.749,39
3. AdE Risc. Comune Roma	Priv. Legale	Cartelle	1.027,19
4. AdE Risc. Prefettura Roma	Priv. Legale	Cartelle	178,16
5. AdE Risc. Aggio e spese esec.	Priv. Legale	Cartelle	142,07
6. Enel Energia	Chirografo	Bollette	654,87
7 Comune Cerveteri	Priv. Legale	TARI	732,49
	_		€ 14.303,38

Dettaglio dei debiti:

- -In ordine al debito di cui al punto 1, trattasi di posizione debitoria riferita all'istante nei confronti della Ifis NPL (già all.13) pari ad € 9.819,21 derivanti dall'elargizione da parte della Compassa Banca di un prestito nel maggio 2015 e per cui veniva notificato dapprima il decreto ingiuntivo n. 613/2021 (già all.5), poi precetto (già all.6) ed infine pignoramento presso terzi (già all.7) che, tuttavia, non veniva iscritto a ruolo da parte del creditore a fronte della dichiarazione negativa da parte della dell'istituto di credito. Il credito risulta oggi ceduto alla Ifis NPL Investing come risultante dalla comunicazione del 07.12.2022 (all.19);
- In ordine al debito di cui dal punto 2 al punto 5, trattasi di posizione debitoria nei confronti dei diversi enti impositori così come indicati nella certificazione rilasciata dall'Ufficio Riscossione dell'AdE (già all.16) e come precisata dallo stesso Ente al nominato Gestore (già all.17.1) per un totale complessivo di € 2.770,55 come pure risultante dallo scorporo delle singole cartelle al fine di determinare le somme spettanti al singolo ente creditore da quanto dovuto all'Ufficio Riscossione a titolo di aggio e spese di esecuzione, di cui agli estratti di ruolo inviati dall'AdE Riscossione al nominato Gestore (già all.17) a seguito della comunicazione ex art. 68 CCII, e dai cui perveniva precisazione del credito da parte della Regione Lazio coincidente con quanto già riportato nella sopraesposta tabella (già all.18), mentre nulla risulta a titolo di cartelle pendenti come indicato dalla Direzione Provinciale dell'AdE Roma II al nominato Gestore (all.20);
- In ordine al debito di cui dal punto **6**, trattasi di posizione debitoria nei confronti di Enel Energia Mercato Libero inerente la fornitura di energia elettrica dell'immobile di residenza dell'istante come risultante dall'ultima fatturazione emessa (all.21);
- In ordine al debito di cui dal punto 7, trattasi di debito nei confronti del Comune di Cerveteri relativamente al tributo TARI per un importo di \in 62,88 non essendo l'istante in grado di onerare l'ultima delle 8 rate previste dal piano di rientro concordato con lo stesso Ente per le annualità dal 2016 al 2019 (all.22), oltre ad \in 669,61 per le annualità 2014,2015 e dal 2020 al 2023 come indicato dallo stesso ente (già all.15).

Da quanto su esposto risulta, pertanto, una posizione debitoria complessiva pari ad ϵ 14.303,38.



SULLA NOZIONE DI CONSUMATORE E SULLA NATURA DEI DEBITI

Prima delle modifiche apportate alla Legge n. 3/2012 si definiva consumatore il debitore, persona fisica, che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, mentre oggi la nozione di consumatore come pure riportata all'art. 2 del CCII si identifica con la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività di impresa o professionale, consentendo espressamente, altresì, al socio illimitatamente responsabile di accedere al piano del consumatore per regolare debiti estranei a quelli sociali.

Nella nuova interpretazione offerta, dunque, la qualifica di imprenditore e professionista non risulta ostativa ai fini dell'accesso al piano del consumatore, tuttavia, dottrina e giurisprudenza si sono interrogate circa la possibilità di presentazione di un piano di ristrutturazione del debito contenente sia debiti consumieristici che di tipo d'impresa o professionali, vale a dire, in presenza di una situazione debitoria promiscua.

Ebbene, da una prima interpretazione, ante riforma, la soluzione veniva offerta dalla pronuncia n. 1869/2016 resa dalla Corte di Cassazione che statuiva la possibilità di proporre una piano del consumatore da parte di un imprenditore o professionista, a condizione che i debiti contratti in tale veste fossero già stati definiti, ovvero, non risultare più attuali; con la riforma della disciplina ad opera della Legge n. 176/2020 trasfusa nel CCII la nuova definizione di consumatore chiarisce in modo in equivoco la possibilità del sovraindebitato di presentare un accordo di ristrutturazione del consumatore pur avendo maturato una debitoria promiscua.

In tale nuovo contesto normativo la giurisprudenza ha svolto un notevole lavoro interpretativo giungendo a ritenere ammissibile un piano del consumatore anche per la definizione di debiti d'impresa o professionali ogni qualvolta la debitoria consumeristica risulta prevalente rispetto ai residui debiti imprenditoriali o professionali, tesi avallata anche dalla dottrina che osserva che, in tali casi, la possibilità di qualificare un soggetto quale consumatore deve avvenire sulla base di un criterio di prevalenza dei debiti assunti; tale linea interpretativa è stata seguita sia dal Tribunale di Grosseto relativamente ad un omologa del piano del consumatore che dal Tribunale di Napoli Nord in pronunce rese nel 2021.

In linea con tali principi interpretativi, vi è da evidenziare come, nel caso che ci occupa, la massa debitoria della Sig.ra GROSULEAC è rappresentata principalmente dall'esposizione nei confronti della Ifis per la concessione del finanziamento destinato alle esigenze familiari e, solo residualmente, da debiti ricompensi in cartelle di pagamento notificate da parte dell'AdE per totali € 2.770,55 comunque riconducibili a debiti consumeristici quali il mancato pagamento della tassa automobilistica e multe al codice della strada

Alla luce di tali orientamenti ne discende l'applicabilità della disciplina riservata al soggetto consumatore relativamente alla posizione della Sig.ra GROSULEAC.



MASSE ATTIVE: CREDITI, REDDITI, BENI IMMOBILI E MOBILI

Definito come sopra lo stato passivo, si provvede ad evidenziare lo stato attivo dell'istante come segue.

Crediti

crediti		
Conto corrente	Riferimento	Importo
Banca BCC 008681	30.06.2023	€ 437,13

Dettaglio dei crediti:

in ordine ai crediti su indicati, si evidenzia che la sig.ra GROSULEAC risulta intestataria del conto corrente bancario n. 008681 presso la Banca BCC di Roma di cui si depositano gli estratti conto per il periodo dal gennaio 2020 al giugno 2023 (all.ti 23,24,25).

Insussistenza di atti in frode nei confronti del ceto creditorio

Al fine di legittimare la proposizione e, quindi, l'ammissibilità del presente piano del consumatore, appare necessario evidenziare l'insussistenza di atti qualificabili come in frode ai creditori posti in essere dalla ricorrente.

Invero, al fine di identificare i presupposti necessari per la qualifica di atti in frode ci si deve rifare agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sviluppatesi in seno alle procedure concorsuali e fallimentari, richiamando in primo luogo la pronuncia della Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 3409/2016 la quale chiarisce che l'atto in frode rilevante ai sensi dell'art. 173 Legge Fallimentare, "presuppone l'esistenza di un dato di fatto occultato, afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori e, sul piano soggettivo, un comportamento assunto con dolo, mentre non basta un'operazione potenzialmente pregiudizievole per i creditori"

In tal senso, sono elementi essenziali per la qualifica di atto in frode, sotto il profilo soggettivo, la condotta caratterizzata da dolo che si traduce nella cosciente volontà del debitore di occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori e tali che, dove conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione negativa della proposta concordataria e, nel caso de quo, di un piano del consumatore formulato ai sensi della Legge n. 3/2012, mentre, sotto il profilo oggettivo, rilevano le condotte dispositive del debitore caratterizzate da una valenza decettiva, da intendersi quale idoneità a pregiudicare il consenso informato dei creditori circa le reali prospettive di soddisfacimento; elementi tutti che, nel caso in esame, non sono riscontrabili.

La Sig.ra GROSULEAC come già enunciato, nella proposizione del presente piano ha evidenziato in maniera chiara e precisa, con piena trasparenza, nulla tacendo o nascondendo ai creditori sul punto, pertanto, escludendo qualsiasi condotta dolosa o anche colposa in danno della massa creditoria, anzi giustificando ogni movimento circa il proprio patrimonio con esigenze di carattere familiare data la situazione in cui versa.



Ulteriormente, deve evidenziarsi come secondo giurisprudenza, non è la sola presenza di un atto dispositivo che configura lo stesso come atto in frode, specie nel caso in cui la procedura stessa consente un adeguato soddisfacimento delle proprie pretese, in quanto il concetto di atto in frode non può paragonarsi all'ipotesi ex art. 2901 c.c. che individua come oggetto dell'azione revocatoria i meri atti di disposizione che rechino pregiudizio, al contrario, la norma richiede che l'atto in frode sia inteso come atto caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa e artificiosa preordinazione.

Invero, assurgere che possono essere considerati atti in frode quelli meramente pregiudizievoli finirebbe per svilire la ratio stessa della Legge n. 3/2012 in quanto qualsiasi atto dispositivo compiuto dal debitore nell'arco temporale di cinque anni sarebbe, in astratto, ostativo allo sviluppo della procedura.


Tale principio si riscontra anche in tema di applicazione dell'art. 14 quinques nel quale ambito la giurisprudenza ha avuto modi di chiarire che "in sede di valutazione dei requisiti di ammissibilità della domanda di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, la diminuzione della garanzia patrimoniale generica non accompagnata dalla dolosa preordinazione non può rilevare in senso ostativo, pertanto, l'atto in frode ai creditori rilevante ex art. 14 quinques va interpretato quale atto caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa e artificiosa preordinazione, in presenza del quale il debitore non sarebbe meritevole della concessione del beneficio rappresentato dall'accesso alla procedura di sovraindebitamento"

Ne discende come, nel caso in esame, nessun atto in frode rispetto alla massa creditoria è stato posto in essere dalla Sig.ra GROSULEAC in quanto le movimentazioni bancarie come rappresentate e documentate sono frutto, come già esplicato, di esigenze familiari della stessa, peraltro, per importi minimi dovuti, appunto, alla situazione di sovraindebitamento in cui la stessa versa.

Redditi

In forza della documentazione inerente le dichiarazioni reddituali per glia anni dal 2020 al 2023 (all.26,27,28) quale precettrice di reddito da lavoro dipendente si è ricostruita la posizione reddituale della ricorrente, al fine di determinare il reddito medio netto, così risultando.

Reddito e/o pensione	Periodo imposta	Importo netto
a) Reddito 2020	2019	12.265,00
b) Reddito 2021	2020	8.387,00
c) Reddito 2022	2021	12.265,00
Reddito medio netto 10.142,00(mese 845,16)		





a+b+c: In forza dei modelli 730/2022, 2021,2020 inerenti il versamento del reddito da lavoro si è provveduto ad individuare il reddito medio netto al triennio dell'istante pari ad ϵ 10.142,00 ovvero sia ϵ 845,16 mensili, derivanti, appunto, dal rapporto di lavoro a tempo determinato (già all.4) intercorrente con la Stem S.r.l. come addetta ai servizi di cameriera di sala che gli assicura un'entrata mensile di circa ϵ 1.300,00 come evincibile dalle buste paga depositate (all.29,30,31), pertanto, ai fini del calcolo del reddito disponibile in sede di ripartizione dei pagamenti verso la massa creditoria si terrà conto della detta somma al fine di delineare gli importi da mettere a disposizione del piano di rientro.

Beni immobili e mobili

In forza di visura catastale (all.32) e di visura estratta al PRA (all.33,34), si è ricostruita la situazione inerente patrimonio immobiliare e mobiliare della sig.ra GROSULEAC risultando quanto segue:

BENI IMMOBILI			
Indirizzo	Dati catastali	Proprietà	Stima
NESSUNO			
MOBILI REGISTRATI			TOT.
Tipo	Targa e immatricolazione	Proprietà	Stima
Autovettura Fiat Punto	CX355EL del 2006	1/1	€ 1.500,00
			TOT.
ALTRI BENI			
Oggetto	Dati fiscali	Proprietà	Stima
NESSUNO			ϵ
			TOT
	_	TOTALE	€

Dettaglio beni immobili e mobili

In ordine ai beni immobili la Sig.ra GROSULEAC non risulta proprietaria di alcun bene immobile, mentre riguardo ai beni mobili registrati si specifica che la stessa risulta proprietaria:

- Come si evince dalla visura PRA (già all.33) risulta unica intestataria dell'autovettura Fiat Gran Punto tg CX355EL immatricolata nell'anno 2006 con un valore commerciale come stimato dal portale Autoscaut24 di circa € 1.500,00.

NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO.

In forza di certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia inerente la sig.ra GROSULEAC (all.35), si certifica che il nucleo familiare, con residenza in Cerveteri in Via Attilio Iocchi n. 15/c risulta composto esclusivamente dalla stessa.

In ordine alle spese familiari (all.36), risulta che le stesse ammontano ad \in 13.601,88 annue per mensili \in 1.133,49 nelle quali sono comprese le modeste somme che la ricorrente utilizza per i bisogni della madre pari a circa \in 30,00 mensili e che provvede ad inviare alla stessa in Romania.



ATTI DI DISPOSIZIONE

Dalla documentazione su offerta inerente la visura ipotecaria, si evince che la Sig.ra GROSULEAC non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio al quinquennio.

Come da allegata visura (all.37) non risultano elevati protesti a carico della ricorrente. Si depositano, altresì, certificazioni delle cancellerie Civili (all.39), Cancelleria del Lavoro (all.40) e delle Esecuzioni mobiliari ed immobiliari (all.38) nonché, certificato dei Carichi Pendenti (all.42) e del Casellario Giudiziale (all.41) da cui non risultano procedimento a carico della ricorrente.

CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

Al fine di comporre la situazione di sovraindebitamento come sopra esposta, la Sig.ra GROSULEAC nell'ambito del presente piano del consumatore, intende proporre il pagamento con riconoscimento delle somme al 100% dei creditori con privilegio legale mobiliare e del 20% della massa creditoria di tipo chirografaria, con pagamenti rateali come di seguito specificati:

Ifis NPL	9.819,21	20%	1.963,84	4	anni	48	rata 40,91
AdE Risc. Regione Lazio	1.749,39	100%	1.749,39	4	anni	48	rata 36,45
AdE Risc. Comune RM	1.027,19	100%	1.027,19	4	anni	48	rata 21,40
AdE Risc. Prefettura RM	178,16	100%	178,16	1,5	anni	18	rata 9,90
AdE Risc. Aggio e spese	142,07	20%	28,41	3	mesi	3	rata 9,47
Enel Energia	654,87	20%	130,97	1,5	anni	12	rata 7,28
Comune Cerveteri	732,49	100%	219,74	2	anni	24	rata 30,52

Per un importo riconosciuto ai creditori pari ad \in 5.810,46 e una rata complessiva mensile di \in 155,92.

Decorrenza dei pagamenti in favore della massa creditoria e compenso Gestore

Relativamente alla decorrenza dei pagamenti, la Sig.ra GROSULEAC intende procedere al versamento degli importi sopra indicati con scadenze mensili sino al soddisfo, si precisa che gli stessi inizieranno a decorrere dal 30esimo giorno successivo all'omologa del presente piano del consumatore.

Relativamente al compenso spettante al nominato Gestore si precisa che, previo accordo con lo stesso, è stato determinato in \in 1.500,00 comprensivo degli oneri di legge al netto degli acconti già versati.

Fattibilità economica della proposta



La proposta formulata è il massimo sforzo proponibile dalla ricorrente in considerazione delle sue residuali possibilità economico finanziarie.

In tal senso, si è considerato il reddito medio, al netto di tasse ed imposte, dal quale decurtare le spese necessarie per il sostentamento familiare, risultando che a fronte di un importo di \in 1.133,49 quali spese di sostentamento ed un entrata mensile di \in 1.300,00, la rata prevista a titolo di rientro delle posizioni debitorie ammontante ad \in 144,38 risulta sostenibile dalla Sig.ra GROSULEAC.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto su esposto e previa valutazione del nominato Gestore, la Sig.ra Janina GROSULEAC, chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 67 e ss. del Codice della Crisi e dell'Impresa, valutati i requisiti previsti dagli artt. 70 e 71, voglia fissare udienza con decreto, nonché, assumere tutti i provvedimenti atti all'inibizione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio nonché, ogni misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio ai fini della conclusione del procedimento.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1. Nomina Gestore della Crisi;
- 2. Contratto di locazione;
- 3. Estratto previdenziale;
- 4. Rinnovo contratto lavoro;
- 5. Decreto ingiuntivo Compass;
- 6. Precetto Compass;
- Pignoramento presso terzi Compass;
- 8. Apertura sinistro Metlife;
- 9. Liquidazione sinistro Metlife;
- Comunicazioni mail avv. Calvi/Compass luglio 2022;
- 11. Lettera dimissioni cliniche;
- 12. CRIF;
- 13. Banca d'Italia;
- 14. AdE Riscossione;
- 15. Comune di Cerveteri;
- 16. Estratti ruolo AdE istante;
- 17. Estratti ruolo AdE Gestore;
- 17.1 Precisazione credito AdE Gestore;
- 18. Precisazione credito Regione Lazio;
- 19. Cessione credito Compass;
- 20. AdE Pendenti Gestore;

- 21. Enel energia;
- 22. Debito TARI;
- 23. Estratto c/c BCC 2020-2022;
- 24. Estratto c/c BCC gen. mar. 2023;
- 25. Estratto c/c mar. giu. 2023;
- 26. Redditi 2020;
- 27. Redditi 2021;
- 28. Redditi 2022;
- 29. Busta paga marzo 2023;
- 30. Busta paga aprile 2023;
- 31. Busta paga maggio 2023;
- 32. Visura catastale;
- 33. Visura PRA tg CX355EL;
- 34. Visura PRA tg AC531VM;
- 35. Certificato di residenza e stato di famiglia;
- 36. Spese sostentamento;
- 37. Visura protesti;
- 38. Cancelleria esecuzioni;
- 39. Cancelleria Civile;
- 40. Cancelleria Lavoro;
- 41. Casellario Giudiziale;
- 42. Carichi pendenti.



Firmato Da: CALVI ROBERTA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 207008

Alla luce dei chiarimenti resi e dell'integrazioni come richieste, si insite, nell'apertura della presente procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti della Sig.ra Janina GROSULEAC.

Con osservanza.

Civitavecchia lì 20.10.2020

(avv. Roberta CALVI)



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE FALLIMENTARE

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 E S.S. CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Per: la Sig.ra **Janina GROSULEAC** nata a Darabani (Romania) il 24.08.1978 (C.F. GRSJNN78M64Z129K) residente in Cerveteri in Via Attilio Iocchi n. 15/c ed elettivamente domiciliata in Ladispoli in Viale Italia n. 51 presso lo studio dell'avv. Roberta CALVI (C.F. CLVRRT85H61H501H) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto. L'avv. Roberta CALVI, ai sensi della legge 80/2005, dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni anche a mezzo telefax al numero "06 87654820" o via pec all'indirizzo: robertacalvi@pec.it.

Si premette che il debitore

- non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942,
 n. 267;
- riveste la qualifica di consumatore così come previsto dall'art. 2 del Titolo I del Codice della Crisi;
- non ha utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui al Codice della Crisi;
- non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art 72 del Codice della Crisi:
- si trova in una situazione di sovraindebitamento che legittima la proposizione di esdebitazione del sovra indebitato incapiente nell'ambito della procedura di composizione della crisi;
- che su istanza della ricorrente, l'Organismo di Composizione della Crisi degli Avvocati di Civitavecchia, con proprio provvedimento (all.1), nominava l'avv. Alfio Marco Faranda quale Gestore della crisi, con rituale accettazione dell'incarico.

Tanto premesso si espone la presente proposta, evidenziando quanto e come segue.

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Le cause del sovraindebitamento della ricorrente sono da individuarsi, essenzialmente, nelle vicissitudini intercorse a seguito della grave malattia che l'ha colpita nel mese di marzo 2020 e dalle scarse entrate economiche nel periodo di chiusure imposto dalla epidemia di Covid-19.

Trasferitasi in Italia nel dicembre 2002 dalla Romania, quale proprio paese di origine, la Sig.ra GROSULEAC si stabilizza inizialmente in Ladispoli appoggiandosi ad un suo



conoscente per circa due anni, per poi trasferirsi nel 2004 sino all'attualità, a Cerveteri dove sottoscrive contratto di locazione abitativo al canone mensile di € 200,00 (all.2) a fronte di un'abitazione di soli 35 mq, al fine anche di ridurre i costi relativi alla gestione e manutenzione della stessa.

Sin dall'arrivo in Italia la Sig.ra GROSULEAC si è da subito operata per la ricerca di una stabile occupazione lavorativa, invero, per i primi anni la stessa si presta a lavori occasionali quali, innanzitutto, cameriera presso ristoranti del luogo che gli hanno, altresì, permesso di imparare la lingua italiana e poi come baby sitter e colf presso datori di lavoro privati, tuttavia, trattavasi di lavori occasionali e/o a tempo determinato.

Nel 2015 inizia a lavorare presso l'associazione culturale Nevada New con sede a Ladispoli operante nel settore di organizzazione eventi da ballo e serate con somministrazione, per cui veniva assunta con contratto a tempo indeterminato quale cameriera con uno stipendio fisso di € 400,00 mensili per tre giorni lavorativi corrispondenti ai weekend nei quali l'associazione lavorava stabilmente, ai quali si aggiungevano i compensi extra derivanti dal lavoro svolto in occasione di ulteriori eventi e feste private per cui la Sig. GROSULEAC poteva contare su di un'entrata mensile di € 1.000,00 circa (all.3).

In tale periodo, al fine di sopperire alle proprie esigenze familiari comprese quelle della madre rimasta in Romania, chiede ed ottiene un prestito personale da parte della Compass Banca per l'importo totale di € 25.500,00 da restituire in sette anni con rate mensili di € 302,50 che la stessa ha puntualmente onerato sino alla fine del 2019 quando, anche a causa dell'inizio della sintomatologia della malattia che l'ha colpita, l'attività lavorativa ha avuto un forte calo.

Invero, terminato il lavoro presso l'associazione culturale Nevada New a causa della chiusura della stessa nel 2016, l'istante è tornata alla ricerca di una diversa occupazione lavorativa iniziando, nel 2016, la sua attività presso strutture alberghiere quali la struttura Spring House di Roma con la quale intratteneva un rapporto di lavoro part time di 25 ore settimanali con un fisso di € 900,00, occupazione che ha dovuto lasciare nell'aprile 2019 per far ritorno in Romania a causa della malattia della madre per cui doveva assisterla e per cui il datore di lavoro non concedeva la conseguente aspettativa lavorativa.

Tornata in Italia dopo circa due mesi, purtroppo riesce a reperire solo una serie di lavori occasionali sempre come cameriera in strutture ricettive della zona, e solo nell'ottobre 2019 inizia a lavorare per la società Stem S.r.l. titolare della catena AG Hotel presso l'hotel The Guardian a Roma per cui inizia con un contratto ad intermittenza sino al marzo 2020 quando, a causa della pandemia Covid-19, vi è stata la chiusura di ogni attività; fortunatamente con la riapertura il rapporto di lavoro è ripreso con contratti a tempo determinato rinnovati siano al marzo 2024 (all.4) con uno stipendio base di circa € 1.300,00.

Tuttavia, a fronte del minor reddito derivante dal forzato rientro in Romania per assistere l'anziana madre per cui per due mesi non ha lavorato, nonché, dai lavori occasionali



intercorsi prima dell'attuale occupazione lavorativa e, in ogni caso dal peggioramento della condizione fisica a causa della malattia che l'ha colpita, la Sig.ra GROSULEAC non è più riuscita ad onerare le rate del finanziamento acceso presso la Compass.

A fronte del mancato pagamento dei ratei del finanziamento nel maggio 2020 l'istituto di credito comunicava la decadenza del beneficio del termine con contestuale messa in mora della debitrice e, nell'aprile 2021, otteneva da parte dell'intestato Tribunale decreto ingiuntivo n. 613/2021 di cui al procedimento n. 1636/2021 R.G. (all.5) per la complessiva somma di € 9.218,39 oltre interessi e spese dell'ingiunzione a cui seguiva atto di precetto (all.6) e successivo pignoramento presso terzi (all.7) che, però, non veniva iscritto a ruolo da parte della creditrice a fronte della dichiarazione negativa rilasciata dalla banca BCC di Roma dove la ricorrente intrattiene un rapporto di conto corrente.

Non appena attivate le procedure di recupero del credito la Sig.ra GROSULEAC si rivolgeva al sottoscritto procuratore al fine di addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia con la Banca Compass ed attivando, altresì, la polizza assicurativa stipulata all'atto della concessione del finanziamento (all.8), rientrando nei casi di intervento per malattia grave la diagnosi di carcinoma endometrioide per cui l'istituto assicurativo MetLife liquidava la somma di € 2.575,96 quale capitale residuo del finanziamento sottoscritto (all.9).

Contemporaneamente all'apertura della pratica di sinistro presso la compagnia assicurativa la Sig.ra GROSULEAC, mio tramite, contattava la Banca Compass per proporre un piano di rientro della posizione debitoria compatibile alle reali possibilità economiche della stessa, per cui seguiva copiosa corrispondenza con il legale del creditore, tuttavia, nonostante le molteplici proposte di pagamento dell'intera sorte oltre che delle spese legali in massimo 40 rate, e pur offrendo in acconto quanto ricevuto a titolo di liquidazione del sinistro, la Banca non accettava alcuna delle proposte formulate richiedendo, diversamente, un pagamento di totali € 8.000,00 in tre rate mensili pari ad € 2.600,00 totalmente fuori da ogni possibilità economica della ricorrente (all.10).

Circa le condizioni mediche dell'istante, si deve evidenziare come nel 2019 la Sig.ra GROSULEAC inizia ad accusare un malessere fisico consistente in elevata e continua debolezza con episodi di inappetenza per cui si rendevano necessari controlli medici accurati, tuttavia, a causa della sua condizione di precarietà economica e dell'impossibilità di tempo a disposizione essendo impegnata nel lavoro di cameriera di sala presso l'hotel romano The Guardian per cui a seconda delle turnazioni la stessa è fuori casa per oltre 12 ore giornaliere, rimandava gli accertamenti del caso.

Con le chiusure imposte dalla crisi Covid-19 per cui la Sig.ra GROSULEAC rimaneva senza occupazione lavorativa dal marzo al luglio 2020, in tale periodo e in quello a seguire, è riuscita a sottoporsi ai diversi esami medici che hanno portato, nell'agosto del 2021, alla diagnosi di carcinoma endometrioide dell'endometrio (all.11) per cui ad ottobre dello stesso



anno si sottoponeva ad intervento chirurgico di rimozione consistente in isterectomia radicale presso il Policlinico Gemelli di Roma.

Ad oggi la ricorrente è costretta a fronte della patologia che l'ha colpita a continui controlli medici e terapie farmacologiche che, oltre a limitarla fisicamente, incidono notevolmente sulla capacità reddituale della stessa la quale, non sempre riuscendo a utilizzare i servizi gratuiti messi a disposizione del servizio sanitario nazionale si trova costretta a ricorrere a prestazioni private e, quindi, a pagamento così come per i medicinali prescritti.

Dalle circostanze su esposte si evince come lo stato di sovra indebitamento in cui la Sig.ra GROSULEAC versa non è imputabile alla stessa a fronte di un ricorso sproporzionato al mercato finanziario, ma è da ricondursi alle vicissitudini lavorative e di salute che l'hanno colpita.

Tuttavia, la Sig.ra GROSULEAC è intenzionata a mettere fine a tale situazione provvedendo a proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di poter sopperire alla propria situazione debitoria.

SULLA MERITEVOLEZZA DELLA RICORRENTE

Se già l'art. 4 *ter* della L.n. 176 del 18 dicembre 2020 ha modificato profondamente la Legge n. 3 del 2012, introducendo le procedure familiari, l'esdebitazione senza utilità per i nullatenenti, la valutazione della colpa del finanziatore (il cd." merito creditizio") ed è stato rivisitato il concetto di meritevolezza del debitore allo scopo di ampliare la platea di beneficiari delle procedure in commento, con l'introduzione del Nuovo Codice della Crisi e dell'Impresa tali concetti sono stati trasportati e confermati.

Invero, precedentemente alla riforma del 2020, per poter accedere ai benefici previsti dal piano del consumatore occorreva soddisfare principalmente due requisiti, ovvero, il debitore doveva risultare, in primo luogo, "sovraindebitato", impossibilitato cioè ad adempiere alle obbligazioni contratte con mezzi ordinari e doveva, inoltre, risultare "meritevole" dove con tale termine si intendeva, generalmente, la mancanza di colpa del debitore nell'aver provocato il suo medesimo sovraindebitamento, conseguentemente il Giudice investito della verifica omologava il piano solo quando escludeva:

- 1. che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- 2. che il consumatore avesse colposamente determinato il sovraindebitamento; con la conseguenza che l'esito di tali giudizi dipendeva, in gran parte, dalle convinzioni etiche del Giudice non esistendo un criterio normativo per individuare il concetto di meritevolezza.

Per tali ragioni già prima, con la riforma della Legge 3/2012 il Legislatore, modificando il comma 3 dell'art. 12 *bis* della Legge n. 3 del 2012, ha stabilito che la verifica della meritevolezza del debitore, d'ora in poi, dovrà parametrarsi a tutt'altri presupposti ed oggi,



l'art. 69 comma 2 del CCII chiarisce, invero, che la meritevolezza deve essere inquadrata nell'assenza di atti in frode ai creditori e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Ne discende che, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia "determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode" sancendo, così, il passaggio dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza) richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede e frode.

In relazione al caso che ci occupa, si rileva come la Sig.ra GROSULEAC non risulta aver colpevolmente causato il suo stato di sovraindebitamento il quale, sostanzialmente, comprende le conseguenze derivanti dalle vicissitudini occorse alla stessa a causa delle minori entrate e della malattia e che ricadono sostanzialmente nei confronti della Ifis NPL quale cessionaria del credito della Compass Banca e solo residualmente da debiti ricompresi in cartelle di pagamento, posizioni che sommate non sono sostenibili dalla ricorrente con le somme che la stessa percepisce dal rapporto di lavoro epurate dalle spese correnti del nucleo familiare.

Conseguentemente, non vi è alcun dubbio circa l'ammissibilità ad accedere ai benefici previsti dal piano del consumatore relativamente alla Sig.ra GROSULEAC.

ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA-STATO PASSIVO

Alla luce di quanto su esposto, nella presente proposta si provvederà a ricostruire lo stato passivo del proponente, attraverso l'esame della seguente documentazione: estratti acquisiti presso il CRIF (all.12) e Centrale Rischi Banca Di Italia (all.13), Agenzia delle Entrate Riscossione (all.14), nonché, documentazione richiesta all'Ente di residenza, Comune di Cerveteri, al fine di avere contezza dell'eventuale presenza di debiti per tasse e/o tributi non pagati (all.15)

In forza di detta documentazione, si provvede ad indicare la posizione debitoria dell'istante ed a tal fine, si è preliminarmente provveduto allo scorporo delle cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, onde effettuare una corretta differenziazione tra somme dovute agli Enti impositori e le somme da riconoscersi all'Agenzia delle Entrate Riscossione a titolo di aggio e spese di esecuzione, tanto, nel rispetto del principio sancito dalla giurisprudenza secondo il quale, ai fini del voto, l'Agenzia delle Entrate Riscossione è legittimata ad esperirlo solo per le somme ad essa dovute a titolo di aggio e spese, mentre, per gli importi a carico ed interessi, detta legittimazione può riconoscersi solo ai singoli Enti impositori.

Lo scorporo effettuato permette di evidenziare quanto segue:



Ente creditore	Tot. Credito Ente	Aggio e spese AdE
1) Regione Lazio	€ 1.423,13	€ 70,84
2) Comune di Roma	€ 1.027,19	€ 60,55
3) Prefettura Roma	€ 178,16	€ 10,68
TOTALE enti impositori	€ 2.628,48	
TOTALE Aggio e spese Riscossione		€ 142,07
TOTALE COMPLESSIV	O € 2.770,55	•

Risulta, pertanto, una esposizione debitoria nei confronti degli Enti impositori, per la somma di \in 2.628,48 e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione la somma di \in 142,07 a titolo di aggio, per la complessiva esposizione debitoria di \in 2.770,55 come certificata dalla stessa riscossione in sede di documentazione inoltrata all'istante (all.16) e riviste alla luce della documentazione inviata dall'Ente a seguito delle comunicazioni ex art. 78 comma 4 CCII inoltrate dal Gestore (all.17,17.1), oltre a quella ricevuta da parte della Regione Lazio che precisava il proprio credito (all.18) e per la quale risulta un ulteriore credito relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2023 per ulteriori \in 326,26 e, quindi, per un credito complessivo di \in 1.749,39 a differenza di quanto indicato dallo stesso Ente nella propria comunicazione del giugno 2023 con cui vanta un credito di \in 1.881,34 in quanto tale importo risulta comprensivo delle somme dovute a titolo di oneri di riscossione che devono, invece, essere imputati all'AdE Ufficio Riscossione.

Fatta detta doverosa specificazione, si evidenzia l'esposizione debitoria complessiva del proponente, con specificazione delle singole esposizioni debitorie, natura e privilegi, come segue:

Situazione debitoria

Si provvede ad indicare la posizione debitoria dell'istante che si indica nella successiva Tabella.

Creditore	Natura e/o privilegio	Motivazione	Importo debito
1. Ifis NPL	Chirografo	Prestito	9.819,21
2. AdE Risc. Regione Lazio	Priv. Legale	Cartelle	1.749,39
3. AdE Risc. Comune Roma	Priv. Legale	Cartelle	1.027,19
4. AdE Risc. Prefettura Roma	Priv. Legale	Cartelle	178,16
5. AdE Risc. Aggio e spese esec.	Priv. Legale	Cartelle	142,07
6. Enel Energia	Chirografo	Bollette	654,87
7 Comune Cerveteri	Priv. Legale	TARI	732,49
			€ 14.303,38

Dettaglio dei debiti:

-In ordine al debito di cui al punto 1, trattasi di posizione debitoria riferita all'istante nei confronti della Ifis NPL (già all.13) pari ad € 9.819,21 derivanti dall'elargizione da parte



della Compassa Banca di un prestito nel maggio 2015 e per cui veniva notificato dapprima il decreto ingiuntivo n. 613/2021 (già all.5), poi precetto (già all.6) ed infine pignoramento presso terzi (già all.7) che, tuttavia, non veniva iscritto a ruolo da parte del creditore a fronte della dichiarazione negativa da parte della dell'istituto di credito. Il credito risulta oggi ceduto alla Ifis NPL Investing come risultante dalla comunicazione del 07.12.2022 (all.19);

- In ordine al debito di cui dal punto 2 al punto 5, trattasi di posizione debitoria nei confronti dei diversi enti impositori così come indicati nella certificazione rilasciata dall'Ufficio Riscossione dell'AdE (già all.16) e come precisata dallo stesso Ente al nominato Gestore (già all.17.1) per un totale complessivo di € 2.770,55 come pure risultante dallo scorporo delle singole cartelle al fine di determinare le somme spettanti al singolo ente creditore da quanto dovuto all'Ufficio Riscossione a titolo di aggio e spese di esecuzione, di cui agli estratti di ruolo inviati dall'AdE Riscossione al nominato Gestore (già all.17) a seguito della comunicazione ex art. 68 CCII, e dai cui perveniva precisazione del credito da parte della Regione Lazio coincidente con quanto già riportato nella sopraesposta tabella (già all.18), mentre nulla risulta a titolo di cartelle pendenti come indicato dalla Direzione Provinciale dell'AdE Roma II al nominato Gestore (all.20);
- In ordine al debito di cui dal punto **6**, trattasi di posizione debitoria nei confronti di Enel Energia Mercato Libero inerente la fornitura di energia elettrica dell'immobile di residenza dell'istante come risultante dall'ultima fatturazione emessa (all.21);
- In ordine al debito di cui dal punto **7,** trattasi di debito nei confronti del Comune di Cerveteri relativamente al tributo TARI per un importo di € 62,88 non essendo l'istante in grado di onerare l'ultima delle 8 rate previste dal piano di rientro concordato con lo stesso Ente per le annualità dal 2016 al 2019 (all.22), oltre ad € 669,61 per le annualità 2014,2015 e dal 2020 al 2023 come indicato dallo stesso ente (già all.15).

Da quanto su esposto risulta, pertanto, una posizione debitoria complessiva pari ad € 14.303,38.

SULLA NOZIONE DI CONSUMATORE E SULLA NATURA DEI DEBITI

Prima delle modifiche apportate alla Legge n. 3/2012 si definiva consumatore il debitore, persona fisica, che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, mentre oggi la nozione di consumatore come pure riportata all'art. 2 del CCII si identifica con la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività di impresa o professionale, consentendo espressamente, altresì, al socio illimitatamente responsabile di accedere al piano del consumatore per regolare debiti estranei a quelli sociali.

Nella nuova interpretazione offerta, dunque, la qualifica di imprenditore e professionista non risulta ostativa ai fini dell'accesso al piano del consumatore, tuttavia, dottrina e



giurisprudenza si sono interrogate circa la possibilità di presentazione di un piano di ristrutturazione del debito contenente sia debiti consumieristici che di tipo d'impresa o professionali, vale a dire, in presenza di una situazione debitoria promiscua.

Ebbene, da una prima interpretazione, ante riforma, la soluzione veniva offerta dalla pronuncia n. 1869/2016 resa dalla Corte di Cassazione che statuiva la possibilità di proporre una piano del consumatore da parte di un imprenditore o professionista, a condizione che i debiti contratti in tale veste fossero già stati definiti, ovvero, non risultare più attuali; con la riforma della disciplina ad opera della Legge n. 176/2020 trasfusa nel CCII la nuova definizione di consumatore chiarisce in modo in equivoco la possibilità del sovraindebitato di presentare un accordo di ristrutturazione del consumatore pur avendo maturato una debitoria promiscua.

In tale nuovo contesto normativo la giurisprudenza ha svolto un notevole lavoro interpretativo giungendo a ritenere ammissibile un piano del consumatore anche per la definizione di debiti d'impresa o professionali ogni qualvolta la debitoria consumeristica risulta prevalente rispetto ai residui debiti imprenditoriali o professionali, tesi avallata anche dalla dottrina che osserva che, in tali casi, la possibilità di qualificare un soggetto quale consumatore deve avvenire sulla base di un criterio di prevalenza dei debiti assunti; tale linea interpretativa è stata seguita sia dal Tribunale di Grosseto relativamente ad un omologa del piano del consumatore che dal Tribunale di Napoli Nord in pronunce rese nel 2021.

In linea con tali principi interpretativi, vi è da evidenziare come, nel caso che ci occupa, la massa debitoria della Sig.ra GROSULEAC è rappresentata principalmente dall'esposizione nei confronti della Ifis per la concessione del finanziamento destinato alle esigenze familiari e, solo residualmente, da debiti ricompensi in cartelle di pagamento notificate da parte dell'AdE per totali € 2.770,55 comunque riconducibili a debiti consumeristici quali il mancato pagamento della tassa automobilistica e multe al codice della strada

Alla luce di tali orientamenti ne discende l'applicabilità della disciplina riservata al soggetto consumatore relativamente alla posizione della Sig.ra GROSULEAC.

MASSE ATTIVE: CREDITI, REDDITI, BENI IMMOBILI E MOBILI

Definito come sopra lo stato passivo, si provvede ad evidenziare lo stato attivo dell'istante come segue.

Crediti

crediti		
Conto corrente	Riferimento	Importo
Banca BCC 008681	30.06.2023	€ 437,13

Dettaglio dei crediti:

in ordine ai crediti su indicati, si evidenzia che la sig.ra GROSULEAC risulta intestataria del conto corrente bancario n. 008681 presso la Banca BCC di Roma di cui si depositano gli estratti conto per il periodo dal gennaio 2020 al giugno 2023 (all.ti 23,24,25).



Insussistenza di atti in frode nei confronti del ceto creditorio

Al fine di legittimare la proposizione e, quindi, l'ammissibilità del presente piano del consumatore, appare necessario evidenziare l'insussistenza di atti qualificabili come in frode ai creditori posti in essere dalla ricorrente.

Invero, al fine di identificare i presupposti necessari per la qualifica di atti in frode ci si deve rifare agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sviluppatesi in seno alle procedure concorsuali e fallimentari, richiamando in primo luogo la pronuncia della Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 3409/2016 la quale chiarisce che l'atto in frode rilevante ai sensi dell'art. 173 Legge Fallimentare, "presuppone l'esistenza di un dato di fatto occultato, afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori e, sul piano soggettivo, un comportamento assunto con dolo, mentre non basta un'operazione potenzialmente pregiudizievole per i creditori"

In tal senso, sono elementi essenziali per la qualifica di atto in frode, sotto il profilo soggettivo, la condotta caratterizzata da dolo che si traduce nella cosciente volontà del debitore di occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori e tali che, dove conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione negativa della proposta concordataria e, nel caso *de quo*, di un piano del consumatore formulato ai sensi della Legge n. 3/2012, mentre, sotto il profilo oggettivo, rilevano le condotte dispositive del debitore caratterizzate da una valenza decettiva, da intendersi quale idoneità a pregiudicare il consenso informato dei creditori circa le reali prospettive di soddisfacimento; elementi tutti che, nel caso in esame, non sono riscontrabili.

La Sig.ra GROSULEAC come già enunciato, nella proposizione del presente piano ha evidenziato in maniera chiara e precisa, con piena trasparenza, nulla tacendo o nascondendo ai creditori sul punto, pertanto, escludendo qualsiasi condotta dolosa o anche colposa in danno della massa creditoria, anzi giustificando ogni movimento circa il proprio patrimonio con esigenze di carattere familiare data la situazione in cui versa.

Ulteriormente, deve evidenziarsi come secondo giurisprudenza, non è la sola presenza di un atto dispositivo che configura lo stesso come atto in frode, specie nel caso in cui la procedura stessa consente un adeguato soddisfacimento delle proprie pretese, in quanto il concetto di atto in frode non può paragonarsi all'ipotesi ex art. 2901 c.c. che individua come oggetto dell'azione revocatoria i meri atti di disposizione che rechino pregiudizio, al contrario, la norma richiede che l'atto in frode sia inteso come atto caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa e artificiosa preordinazione.

Invero, assurgere che possono essere considerati atti in frode quelli meramente pregiudizievoli finirebbe per svilire la *ratio* stessa della Legge n. 3/2012 in quanto qualsiasi atto dispositivo compiuto dal debitore nell'arco temporale di cinque anni sarebbe, in astratto, ostativo allo sviluppo della procedura.



Tale principio si riscontra anche in tema di applicazione dell'art. 14 quinques nel quale ambito la giurisprudenza ha avuto modi di chiarire che "in sede di valutazione dei requisiti di ammissibilità della domanda di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, la diminuzione della garanzia patrimoniale generica non accompagnata dalla dolosa preordinazione non può rilevare in senso ostativo, pertanto, l'atto in frode ai creditori rilevante ex art. 14 quinques va interpretato quale atto caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa e artificiosa preordinazione, in presenza del quale il debitore non sarebbe meritevole della concessione del beneficio rappresentato dall'accesso alla procedura di sovraindebitamento"

Ne discende come, nel caso in esame, nessun atto in frode rispetto alla massa creditoria è stato posto in essere dalla Sig.ra GROSULEAC in quanto le movimentazioni bancarie come rappresentate e documentate sono frutto, come già esplicato, di esigenze familiari della stessa, peraltro, per importi minimi dovuti, appunto, alla situazione di sovraindebitamento in cui la stessa versa.

Redditi

In forza della documentazione inerente le dichiarazioni reddituali per glia anni dal 2020 al 2023 (all.26,27,28) quale precettrice di reddito da lavoro dipendente si è ricostruita la posizione reddituale della ricorrente, al fine di determinare il reddito medio netto, così risultando.

Reddito e/o pensione	Periodo imposta	Importo netto
a) Reddito 2020	2019	12.265,00
b) Reddito 2021	2020	8.387,00
c) Reddito 2022	2021	12.265,00
Reddito medio netto 10.142,00(mese 845,16)		

Dettaglio dei crediti:

a+b+c: In forza dei modelli 730/2022, 2021,2020 inerenti il versamento del reddito da lavoro si è provveduto ad individuare il reddito medio netto al triennio dell'istante pari ad € 10.142,00 ovvero sia € 845,16 mensili, derivanti, appunto, dal rapporto di lavoro a tempo determinato (già all.4) intercorrente con la Stem S.r.l. come addetta ai servizi di cameriera di sala che gli assicura un'entrata mensile di circa € 1.300,00 come evincibile dalle buste paga depositate (all.29,30,31), pertanto, ai fini del calcolo del reddito disponibile in sede di ripartizione dei pagamenti verso la massa creditoria si terrà conto della detta somma al fine di delineare gli importi da mettere a disposizione del piano di rientro.

Beni immobili e mobili



In forza di visura catastale (all.32) e di visura estratta al PRA (all.33,34), si è ricostruita la situazione inerente patrimonio immobiliare e mobiliare della sig.ra GROSULEAC risultando quanto segue:

BENI IMMOBILI	To 18 1 1 1 18	- · · ·	G.I.
Indirizzo	Dati catastali	Proprietà	Stima
NESSUNO			
MOBILI			тот.
REGISTRATI			101.
Tipo	Targa e immatricolazione	Proprietà	Stima
Autovettura Fiat Punto	CX355EL del 2006	1/1	€ 1.500,00
			TOT.
ALTRI BENI			
Oggetto	Dati fiscali	Proprietà	Stima
NESSUNO			€
			TOT
		TOTALE	€

Dettaglio beni immobili e mobili

In ordine ai beni immobili la Sig.ra GROSULEAC non risulta proprietaria di alcun bene immobile, mentre riguardo ai beni mobili registrati si specifica che la stessa risulta proprietaria:

Come si evince dalla visura PRA (già all.33) risulta unica intestataria dell'autovettura
 Fiat Gran Punto tg CX355EL immatricolata nell'anno 2006 con un valore commerciale
 come stimato dal portale Autoscaut24 di circa € 1.500,00.

NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO.

In forza di certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia inerente la sig.ra GROSULEAC (all.35), si certifica che il nucleo familiare, con residenza in Cerveteri in Via Attilio Iocchi n. 15/c risulta composto esclusivamente dalla stessa.

In ordine alle spese familiari (all.36), risulta che le stesse ammontano ad € 13.601,88 annue per mensili € 1.133,49 nelle quali sono comprese le modeste somme che la ricorrente utilizza per i bisogni della madre pari a circa € 30,00 mensili e che provvede ad inviare alla stessa in Romania.

ATTI DI DISPOSIZIONE

Dalla documentazione su offerta inerente la visura ipotecaria, si evince che la Sig.ra GROSULEAC non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio al quinquennio.

Come da allegata visura (all.37) non risultano elevati protesti a carico della ricorrente.

Si depositano, altresì, certificazioni delle cancellerie Civili (all.39), Cancelleria del Lavoro (all.40) e delle Esecuzioni mobiliari ed immobiliari (all.38) nonché, certificato dei Carichi Pendenti (all.42) e del Casellario Giudiziale (all.41) da cui non risultano procedimento a carico della ricorrente.



CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

Al fine di comporre la situazione di sovraindebitamento come sopra esposta, la Sig.ra GROSULEAC nell'ambito del presente piano del consumatore, intende proporre il pagamento con riconoscimento delle somme al 30% dei creditori con privilegio legale mobiliare e del 20% della massa creditoria di tipo chirografaria con pagamenti rateali come di seguito specificati:

Ifis NPL	9.819,21	20%	1.963,84	3	anni	36	rata 54,55
AdE Risc. Regione Lazio	1.749,39	30%	524,81	2	anni	24	rata 21,87
AdE Risc. Comune RM	1.027,19	30%	308,15	2	anni	24	rata 12,84
AdE Risc. Prefettura RM	178,16	30%	53,44	3	mesi	3	rata 17,81
AdE Risc. Aggio e spese	142,07	20%	28,41	2	mesi	2	rata 14,20
Enel Energia	654,87	20%	130,97	1	anni	12	rata 10,91
Comune Cerveteri	732,49	30%	219,74	18	mesi	18	rata 12,20

Per un importo riconosciuto ai creditori pari ad \in 3.229,36 e una rata complessiva mensile di \in 144,38.

Decorrenza dei pagamenti in favore della massa creditoria e compenso Gestore

Relativamente alla decorrenza dei pagamenti, la Sig.ra GROSULEAC intende procedere al versamento degli importi sopra indicati con scadenze mensili sino al soddisfo, si precisa che gli stessi inizieranno a decorrere dal 30esimo giorno successivo all'omologa del presente piano del consumatore.

Relativamente al compenso spettante al nominato Gestore si precisa che, previo accordo con lo stesso, è stato determinato in € 1.500,00 comprensivo degli oneri di legge al netto degli acconti già versati.

Fattibilità economica della proposta

La proposta formulata è il massimo sforzo proponibile dalla ricorrente in considerazione delle sue residuali possibilità economico finanziarie.

In tal senso, si è considerato il reddito medio, al netto di tasse ed imposte, dal quale decurtare le spese necessarie per il sostentamento familiare, risultando che a fronte di un importo di \in 1.133,49 quali spese di sostentamento ed un entrata mensile di \in 1.300,00, la rata prevista a titolo di rientro delle posizioni debitorie ammontante ad \in 144,38 risulta sostenibile dalla Sig.ra GROSULEAC.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto su esposto e previa valutazione del nominato Gestore, la Sig.ra Janina GROSULEAC, chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 67 e ss. del



Codice della Crisi e dell'Impresa, valutati i requisiti previsti dagli artt. 70 e 71, voglia fissare udienza con decreto, nonché, assumere tutti i provvedimenti atti all'inibizione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio nonché, ogni misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio ai fini della conclusione del procedimento.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1. Nomina Gestore della Crisi;
- 2. Contratto di locazione;
- 3. Estratto previdenziale;
- 4. Rinnovo contratto lavoro;
- 5. Decreto ingiuntivo Compass;
- 6. Precetto Compass;
- Pignoramento presso terzi Compass;
- 8. Apertura sinistro Metlife;
- 9. Liquidazione sinistro Metlife;
- 10. Comunicazioni mail avv Calvi/Compass luglio 2022;
- 11. Lettera dimissioni cliniche;
- 12. CRIF;
- 13. Banca d'Italia;
- 14. AdE Riscossione;
- 15. Comune di Cerveteri;
- 16. Estratti ruolo AdE istante;
- 17. Estratti ruolo AdE Gestore;
- 17.1 Precisazione credito AdE Gestore;
- 18. Precisazione credito Regione Lazio;
- 19. Cessione credito Compass;
- 20. AdE Pendenti Gestore;

- 21. Enel energia;
- 22. Debito TARI;
- 23. Estratto c/c BCC 2020-2022;
- 24. Estratto c/c BCC gen. mar. 2023;
- 25. Estratto c/c mar. giu. 2023;
- 26. Redditi 2020;
- 27. Redditi 2021;
- 28. Redditi 2022;
- 29. Busta paga marzo 2023;
- 30. Busta paga aprile 2023;
- 31. Busta paga maggio 2023;
- 32. Visura catastale;
- 33. Visura PRA tg CX355EL;
- 34. Visura PRA tg AC531VM;
- 35. Certificato di residenza e stato di famiglia;
- 36. Spese sostentamento;
- 37. Visura protesti;
- 38. Cancelleria esecuzioni;
- 39. Cancelleria Civile;
- 40. Cancelleria Lavoro:
- 41. Casellario Giudiziale;
- 42. Carichi pendenti.

Civitavecchia lì 18.07.2023

(avv. Roberta CALVI)

